



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 134 DEL 06-05-2025

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVO ALLA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ALCOLICHE IN VETRO ED INTRODUZIONE ZONA PORTUALE BEVANDE IN VETRO FESTA PIRATI SABATO 10 MAGGIO 2025

IL SINDACO

Vista la deliberazione della G.C. n. 204 del 13/11/2024 di approvazione della nuova macrostruttura dell'Ente che ha previsto l'istituzione presso l'Area organizzativa dirigenziale "SERVIZI ALLA PERSONA E DI POLIZIA LOCALE" del nuovo "Settore 1" con a capo un Responsabile incaricato di "EQ" relativo alla Polizia Locale;

VISTO il programma della manifestazione denominata "LA NOTTE DEI PIRATI 2025", che si svolgerà a Porto Ercole sabato 10 maggio 2025, manifestazione che richiama un grande numero di spettatori ;

VISTA l'Ordinanza del Responsabile E.Q. della Polizia Locale n. 113 del 14-04-2025 con la quale sono state adottate le consuete misure di regolamentazione della viabilità relative alla manifestazione, le quali dovranno pertanto essere integrate dalle prescrizioni della presente Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente, che viene adottata per le motivazioni sotto indicate;

CONSIDERATO che bottiglie e involucri di vetro, durante la manifestazione, potrebbero essere usati come armi di offesa e, comunque, usati in modo improprio;

CONSIDERATO che tali contenitori potrebbero essere gettati sul suolo pubblico creando degrado al paese e provocando un danno all'immagine di Monte Argentario;

VISTA la necessità di prevenire e contrastare tali situazioni di degrado e sciatteria;

RITENUTO di dover disporre un divieto di vendita di bevande ed alimenti forniti in bottiglie di vetro dalle ore 13,00 di sabato 10 maggio alle ore 05,00 di domenica 11 maggio 2025;

VISTI gli artt. 191 e 192 del D. Lgs. n. 152 del 03-04-2006 che detta "NORME IN MATERIA AMBIENTALE";

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTO l'art. 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

a tutte le attività commerciali di Porto Ercole del settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande, il divieto di vendere bevande alcoliche in bottiglie di vetro, dalle ore 13,00 di sabato 10 maggio 2025 alle ore 05,00 di domenica 11 maggio 2025.

E' inoltre vietato il possesso e l'introduzione di bottiglie di vetro e lattine nella zona porto di Porto Ercole, e precisamente Banchina Marinai d'Italia, Lungomare A. Doria, Lungomare Strozzi, Via della Marina e Piazza Regina Giuliana d'Olanda, ad esclusione delle zone gestite dall'organizzazione dell'evento.

Le violazioni al presente provvedimento saranno punite con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 nei modi e nelle forme di cui alla Legge n. 689/81.

Gli Agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati del controllo della esecuzione della presente ordinanza.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al T.A.R. Toscana nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Monte Argentario, 06-05-2025

IL SINDACO
Arturo Cerulli

Atto firmato digitalmente ai sensi degli articoli del Cad.